

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA CONTRIBUZIONE EBAS PER L'ANNO 2011

In Cagliari in data 22 novembre 2010 si sono incontrate le parti sociali costituenti l'Ente Bilaterale dell'Artigianato della Sardegna:

CNA Sardegna, Confartigianato Imprese Sardegna, Casartigiani, CLAAI
e
Cgil, Cisl e Uil

per valutare il regime contributivo dei Fondi costituiti in applicazione degli Accordi Interconfederali del 21 luglio 1988, del 3 settembre 1996, del 14 febbraio 2006, del 21 novembre 2008, del 23 luglio 2009 e dell'Accordo Interconfederale Nazionale applicativo dell'intesa del 15 dicembre 2009, sul sistema degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità alla luce dell'Atto di indirizzo sulla Bilateralità del 30 giugno 2010

Le parti:

visto l'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153;
visto l'art. 9 bis della Legge 1 giugno 1991 n. 166;
visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21 luglio 1988;
visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3 agosto – 3 dicembre 1992;
visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3 settembre 1996;
visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 14 febbraio 2006;
visto il Decreto Interministeriale 46441 del 19 maggio 2009 art. 9;
vista la delibera di EBNA del 12 maggio 2010
visto l'accordo Interconfederale Regionale del 31 luglio 2010

convengono che

1. le aziende che effettueranno il versamento della quota stabilita, sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali Regionali nell'accordo regionale del 31 luglio 2010 per il Fondo Sostegno al Reddito e per il Fondo della Rappresentanza Sindacale entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2010 e che sono in regola con i versamenti al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo della Rappresentanza Sindacale per gli anni 2008 e 2009 avranno regolarizzato la loro posizione ai sensi del regolamento dei Fondi vigenti anche per l'anno 2010, relativamente agli adempimenti contrattuali sulla bilateralità;
2. le aziende che non adempiranno entro la data del 31 dicembre 2010 o che non sono in regola con i versamenti per gli anni 2008 e 2009 dovranno applicare quanto stabilito dal punto 4 della delibera di EBNA del 12 maggio 2010;
3. In base all'Accordo Interconfederale Nazionale del 23 luglio 2009, applicativo dell'intesa del 21 novembre 2008 " sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato" le nuove modalità di versamento delle quote della bilateralità decorrono : dal 01 luglio 2010 per aziende di cui al punto 2 e dal 01 gennaio 2011 per le aziende di cui al punto 1 del presente accordo;
4. Il Comitato di Gestione dell'EBAS emetterà apposita delibera per ordinare l'accesso alle prestazioni previste dal Regolamento in vigore, per le aziende che regolarizzeranno la propria posizione alle decorrenze di cui al punto 3;

Scava

Nap

Al.
Al.
SE
Ly

5. L'EBAS dovrà dare la massima diffusione ai contenuti del presente accordo per informare le aziende, i dipendenti e tutti i Consulenti del Lavoro;


A fronte di quanto sopra concordato per l'anno 2010 le Parti firmatarie procederanno con apposito accordo alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.A.S. per identificarne il regime contributivo e l'utilizzo dei versamenti dei singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Nel caso in cui dovessero intervenire accordi nazionali interconfederali e/o delibere di EBNA che incidessero su quanto previsto dal presente accordo, le Parti firmatarie concordano di incontrarsi per armonizzare il presente accordo alle mutate deliberazioni.

La delibera EBNA del 12 maggio 2010, relativa alla bilateralità, costituisce parte integrante del presente accordo.

Al presente accordo viene come Allegato 1) inserita una apposta tabella esplicativa per facilitare l'applicazione delle procedure di versamento previste e come Allegato 2) un elenco delle possibili casistiche.

CNA Sardegna



Confartigianato Imprese



Casartigiani




Claai




Cagliari, 22 novembre 2010


CGIL



CISL



UIL



Allegato 1)

TABELLA DEGLI IMPORTI E DELLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AD EBAS PER L'ANNO 2011

Versamenti	Importo	Scadenza	Mezzo di versamento
Quota contrattuale di adesione al sistema della Bilateralità	€ 10,42 per ciascun dipendente a tempo pieno	Mensile	F24
Quota contrattuale di adesione al sistema della Bilateralità	€ 5,21 per ciascun dipendente con meno di 20 ore settimanali	Mensile	F24

Il contributo per la nuova bilateralità, deve essere versato per ogni lavoratore dipendente, compresi i contratti a tempo determinato, gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori in prova.

Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese anche gli assunti e coloro che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.

Sono esclusi i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stages/tirocini.

I versamenti mensili saranno effettuati, **con decorrenza dal 1 gennaio 2011**, tramite modello F24, evidenziando il **codice tributo "EBNA"**, riportato nella risoluzione n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento del primo versamento, le imprese saranno considerate in regola con i versamenti per quanto attiene ai 29€ di cui alla lettera e) delle quote evidenziate nella delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010, a cui sarà data specifica evidenza contabile. Stessa evidenza sarà data anche ai versamenti di cui alle lettere a) e b) delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010.

Campo di applicazione: tutte le imprese artigiane che applicano i seguenti c.c.n.l.:

Acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing

Alimentari e panificazione

Area Comunicazione

Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle

Chimica, gomma, plastica e vetro

Escavazione, marmo e lapidei

Legno, arredamento e mobili

Metalmeccanica ed installazione di impianti

Occhialeria

Odontotecnico

Orafi, argentieri ed affini

Pulitintolavanderie

Pulizia artigianato

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero

Sono **escluse le imprese** appartenenti al settore contrattuale **edilizia e affini** (con versamento alla Cassa Edile) e le aziende del settore contrattuale **autotrasporto e spedizioni merci**.

Allegato 2)

TABELLA DEGLI IMPORTI E DELLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AD EBAS PER L'ANNO 2011

Imprese che aderiscono per la prima volta o che non sono in regola con i versamenti per gli anni 2008, 2009, 2010.

Al momento del primo versamento, le imprese saranno considerate in regola con i versamenti per quanto attiene ai 29€ di cui alla lettera e) delle quote evidenziate nella delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010, a cui sarà data specifica evidenza contabile. Stessa evidenza sarà data anche ai versamenti di cui alle lettere a) e b) delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010. Riguardo alle altre prestazioni definite dal Comitato di Gestione dell'EBAS a beneficio delle aziende e dei loro lavoratori, saranno considerate in regola le aziende che avranno versato almeno 24 mensilità oltre a quelle maturate nell'annualità per la quale viene richiesto il contributo.

Imprese che dal 1 luglio 2010 hanno provveduto a corrispondere a ciascun dipendente un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 25 lordi/mese e che aderiscono all'EBAS a partire dal 01 gennaio 2011 con le nuove modalità di versamento.

Al momento del primo versamento, le imprese saranno considerate in regola con i versamenti per quanto attiene ai 29€ di cui alla lettera e) delle quote evidenziate nella delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010, a cui sarà data specifica evidenza contabile. Stessa evidenza sarà data anche ai versamenti di cui alle lettere a) e b) delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010. Relativamente alle altre prestazioni definite dal Comitato di Gestione dell'EBAS a beneficio delle aziende e dei loro lavoratori, saranno considerate in regola le aziende che avranno versato almeno 24 mensilità oltre a quelle maturate nell'annualità per la quale viene richiesto il contributo.

Imprese che hanno aderito alla sanatoria entro il 31/12/2010.

Al momento del primo versamento, le imprese saranno considerate in regola con i versamenti per quanto attiene ai 29€ di cui alla lettera e) delle quote evidenziate nella delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010, a cui sarà data specifica evidenza contabile. Stessa evidenza sarà data anche ai versamenti di cui alle lettere a) e b) delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010. Relativamente alle altre prestazioni definite dal Comitato di Gestione dell'EBAS a beneficio delle aziende e dei loro lavoratori, l'azienda potrà richiedere le prestazioni per i costi sostenuti a partire dal 01/01/2011.

Imprese di nuova costituzione

Al momento del primo versamento, le imprese saranno considerate in regola con i versamenti per quanto attiene ai 29€ di cui alla lettera e) delle quote evidenziate nella delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010, a cui sarà data specifica evidenza contabile. Stessa evidenza sarà data anche ai versamenti di cui alle lettere a) e b) delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010. Relativamente alle altre prestazioni definite dal Comitato di Gestione dell'EBAS a beneficio delle aziende e dei loro lavoratori, saranno considerate in regola le aziende che avranno versato almeno 24 mensilità oltre a quelle maturate nell'annualità per la quale viene richiesto il contributo.

